

**Causa C-625/20****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

19 novembre 2020

**Giudice del rinvio:**

Juzgado de lo Social n.º 26 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 26 di Barcellona, Spagna)

**Data della decisione di rinvio:**

13 ottobre 2020

**Ricorrente:**

KM

**Resistente:**

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

**Oggetto del procedimento principale**

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è volta ad acclarare se il sistema di previdenza sociale spagnolo determini una discriminazione basata sul sesso o sul genere, violando pertanto la normativa dell'Unione europea che sancisce il principio della parità di trattamento tra uomini e donne, in quanto consente di cumulare due prestazioni riconosciute in regimi di previdenza sociale diversi, ma vieta di percepirle nell'ambito di uno stesso regime, anche qualora siano soddisfatte le condizioni per il sorgere delle rispettive prestazioni.

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

- 1 Viene proposta in forza dell'articolo 267 TFUE la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, volta ad accertare la validità dell'articolo 163, paragrafo 1, della Ley General de la Seguridad Social (legge generale sulla previdenza sociale; in prosieguo: la «LGSS») alla luce del principio della parità di trattamento tra uomini

e donne in materia di sicurezza sociale e, in subordine, in materia di occupazione e impiego, quale sancito da varie direttive comunitarie.

- 2 L'articolo 163, paragrafo 1, della LGSS stabilisce che le pensioni del regime generale non sono compatibili se coincidono in capo al medesimo beneficiario, salvo espressa disposizione contraria, e impone a chi abbia diritto a due o più pensioni di optare per una di esse.
- 3 Tuttavia, la previdenza sociale spagnola consente, da un lato, nei casi delle pensioni di vecchiaia, di invalidità permanente o di reversibilità, quando all'interessato siano accreditati, successivamente o alternativamente, periodi di contribuzione in più di un regime previdenziale, di totalizzare tali periodi, purché non si sovrappongano, ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione, nonché al fine di determinare, se del caso, la percentuale per anni di contribuzione applicabile per il calcolo della stessa.
- 4 Dall'altro lato, la giurisprudenza limita tale incompatibilità alle prestazioni riconosciute nell'ambito di uno stesso regime previdenziale e considera quindi compatibili prestazioni che rientrano in regimi previdenziali diversi.
- 5 La presenza femminile non è però identica nei diversi regimi previdenziali, in quanto oscilla tra il 95,60% nel regime speciale dei collaboratori domestici e il 7,97% nel regime speciale dei minatori del carbone. Tuttavia, nei due regimi principali, ossia il regime generale (RGSS), che comprende, in generale, i lavoratori subordinati di tutti i settori produttivi, e il regime speciale dei lavoratori autonomi (RETA), che include, in generale, i lavoratori autonomi di tutti i settori produttivi, la presenza femminile è pari rispettivamente al 48,09% e al 36,15%.
- 6 Di conseguenza, se possono essere compatibili solo le prestazioni maturate in regimi diversi (di norma l'RGSS e il RETA) e la percentuale di uomini nel RETA è molto superiore a quella delle donne, la compatibilità delle prestazioni sarà molto più probabile nel caso degli uomini che non in quello delle donne, il che comporta una violazione della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale e forse anche in materia di occupazione e impiego, sancita dal diritto dell'Unione.

### **Questioni pregiudiziali**

1. – «Se sia in contrasto con la normativa europea contenuta nell'articolo 4 della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, e nell'articolo 5 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), in quanto determina una discriminazione indiretta basata sul sesso o sul genere, la norma spagnola sulla compatibilità delle prestazioni, contenuta nell'articolo 163, paragrafo 1, della

LGSS, come interpretata dalla giurisprudenza, che vieta di cumulare due prestazioni di invalidità permanente totale riconosciute nell'ambito dello stesso regime – mentre ne consente invece il cumulo ove siano riconosciute nell'ambito di regimi diversi – sebbene, in ogni caso, siano maturate in base a contribuzioni separate, tenuto conto della distribuzione per sesso nei diversi regimi della previdenza sociale spagnola».

2. –In caso di risposta negativa alla prima questione, «se la normativa spagnola possa essere in contrasto con quella europea sopra citata nel caso in cui le due prestazioni traggano origine da lesioni diverse».

### **Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere**

Articolo 267 TFUE.

Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale: articoli 1, 2, 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1.

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), articoli 1, 2, paragrafo 1, lettere a), b) e f), e 5.

### **Disposizioni di diritto nazionale fatte valere**

Ley General de la Seguridad Social (LGSS) (legge generale sulla previdenza sociale), testo consolidato risultante dal Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (regio decreto legislativo 8/2015, del 30 ottobre 2015): in particolare articolo 163, paragrafo 1, ma altresì articolo 193, paragrafo 1, e 26<sup>a</sup> disposizione transitoria.

Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre Cómputo recíproco de cuotas entre Regímenes de Seguridad Social (regio decreto 691/1991, del 12 aprile 1991, sul computo reciproco dei contributi tra regimi di previdenza sociale): articoli 1, 4, paragrafo 1, e 5.

Sentenza de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (Sezione per le cause in materia di lavoro e sicurezza sociale della Corte suprema, Spagna), del 14 luglio 2014, pronunciata sul ricorso per cassazione per l'unificazione della giurisprudenza (RCUG) n. 3038/2013.

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale**

- 7 Con decisione dell'Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale di previdenza sociale; in prosieguo: l'«INSS»), la ricorrente è stata dichiarata in

situazione di invalidità permanente totale (in prosieguo: «IPT») in relazione alla sua professione abituale di assistente amministrativa, a causa di malattia comune, con diritto a percepire la corrispondente prestazione, a decorrere dal 19 novembre 1998. L'importo di base della prestazione è stato calcolato tenendo conto delle basi contributive del periodo compreso tra maggio 1989 e aprile 1994.

- 8 Attualmente la ricorrente esercita la professione abituale di impiegata subalterna. Il 18 luglio 2016 la ricorrente ha iniziato un periodo di invalidità temporanea. Con provvedimento del 20 marzo 2018 la Direzione provinciale dell'INSS ha dichiarato che la ricorrente si trovava in situazione di invalidità permanente totale, derivante da infortunio non professionale, con diritto a percepire la corrispondente prestazione. L'importo di base è stato calcolato tenendo conto delle basi contributive del periodo compreso tra febbraio 2015 e gennaio 2017.
- 9 Sebbene alla ricorrente siano state riconosciute le due prestazioni suddette per professioni diverse, in considerazione di infermità diverse e di periodi di contribuzione diversi, e i relativi importi siano stati calcolati su basi contributive diverse, l'INSS ritiene, sulla base dell'articolo 163, paragrafo 1, della LGSS, che tali prestazioni siano incompatibili.
- 10 La giurisprudenza più autorevole consentirebbe invece il cumulo delle due pensioni di IPT qualora esse fossero riconosciute nell'ambito di regimi diversi.

#### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 11 La ricorrente afferma che l'articolo 163, paragrafo 1, della LGSS non è applicabile nei suoi confronti, in quanto considera tale disposizione contraria alla normativa europea, segnatamente all'articolo 4 della direttiva 79/7/CEE e all'articolo 5 della direttiva 2006/54/CE.
- 12 In particolare, ella sostiene che, poiché la percentuale di donne nei regimi speciali, significativamente nel RETA, è molto inferiore alla percentuale di uomini (36,15% al 31 gennaio 2020), il regime delle incompatibilità determina una discriminazione indiretta basata sul sesso o sul genere, poiché detto regime, seppure apparentemente neutro, rende più difficile il cumulo per le donne, in quanto il numero di queste ultime iscritte ai regimi speciali è proporzionalmente molto inferiore rispetto a quello degli uomini.
- 13 L'INSS sostiene che una delle direttive fatte valere dalla ricorrente, la direttiva 2006/54, non era applicabile al caso di specie; che risulta contraddittorio percepire due prestazioni di IPT per professioni diverse quando, per definizione, la professione abituale può essere una sola, ossia l'ultima; che, ai fini del riconoscimento della seconda pensione di IPT, devono essere considerate anche le lesioni che giustificano la prima; che la normativa consente di computare contributi relativi a regimi diversi e che gli effetti pratici della disciplina legale in materia di compatibilità delle pensioni di invalidità permanente sono molto limitati.

**Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 14 Il giudice del rinvio ritiene che l'attuale regime di compatibilità delle prestazioni determini una discriminazione indiretta basata sul sesso o sul genere, vietata dalla normativa europea, in quanto la disciplina legislativa nazionale osta al cumulo delle due prestazioni di IPT riconosciute alla ricorrente nell'ambito dell'RGSS.
- 15 La giurisprudenza più autorevole ha interpretato l'articolo 163, paragrafo 1, della LGSS a sensu contrario, ammettendo il cumulo di due prestazioni riconosciute in regimi diversi (l'RGSS e un altro, di norma il RETA), purché la contribuzione in ciascun regime sia sufficiente per accedere alla prestazione, anche qualora il riconoscimento sia basato sulle medesime lesioni.
- 16 Ad ogni modo, sarebbe giustificato negare la compatibilità delle due prestazioni se esse fossero maturate, in tutto o in parte, con i medesimi contributi. Così, non sarebbe ammesso neppure il cumulo delle prestazioni di regimi diversi se non fossero maturati in ciascuno di essi contributi sufficienti per beneficiare della prestazione. Tuttavia, nella fattispecie in esame, la ricorrente ha maturato contributi sufficienti e separati per accedere ad entrambe le prestazioni, tenuto conto del momento in cui esse sono state riconosciute, della situazione e della sua età al momento dell'evento lesivo.
- 17 La prestazione di IPT riconosciuta nel 1999 è stata maturata, evidentemente, con i contributi precedenti. Quella del 2018 non presupponeva un previo periodo contributivo, in quanto derivava da un infortunio non professionale ed era sufficiente l'iscrizione alla previdenza sociale. Ma non solo: anche se l'IPT del 2018 derivava da una malattia comune, la ricorrente aveva versato sufficienti contributi, dopo il 1999, per beneficiare della prestazione.
- 18 La soluzione di cui si discute, ossia negare la compatibilità di prestazioni pagabili nell'ambito di uno stesso regime (di norma l'RGSS) e ammettere la compatibilità di quelle pagabili in regimi diversi (di norma l'RGSS e il RETA), sebbene le diverse prestazioni siano state maturate, in ogni caso, con contribuzioni separate, determina una situazione di discriminazione indiretta basata sul sesso. Tale discriminazione sarebbe vietata dall'articolo 4 della direttiva 79/7/CEE nonché dall'articolo 5 della direttiva 2006/54/CE, ove quest'ultima fosse applicabile.
- 19 In effetti, l'applicazione della norma sull'incompatibilità delle prestazioni è apparentemente neutra rispetto al sesso, in quanto non distingue in base al sesso, bensì in base ai regimi. Tuttavia, la sua applicazione pratica può avere un impatto maggiore sul sesso o genere femminile, come emerge dall'analisi della distribuzione per sesso nei diversi regimi di previdenza sociale. Concentreremmo l'attenzione soltanto sull'RGSS e sul RETA, in quanto sono quelli con il maggior numero di iscritti, mentre gli altri regimi o sistemi speciali risultano proporzionalmente molto marginali.
- 20 L'RGSS è il regime che raggruppa, per tutti i settori, i lavoratori subordinati e conta oltre 14,5 milioni di iscritti. In esso, la proporzione per sesso è abbastanza

equilibrata, rappresentando le donne il 48,09%. Al contrario, nel RETA, che comprende i lavoratori autonomi di tutti i settori, e ha anch'esso un numero di iscritti importante (pari ad oltre 3 milioni), la proporzione per sesso è squilibrata, rappresentando le donne appena il 36,15%, che non corrisponde affatto alla quota di popolazione femminile nel totale nazionale o nell'insieme delle persone attive.

- 21 Ciò posto, se è possibile cumulare solo le prestazioni maturate nell'ambito di regimi diversi (di norma l'RGSS e il RETA) e la percentuale di uomini nel RETA è molto superiore a quella delle donne, si può concludere che il riconoscimento della compatibilità delle prestazioni sarà molto più probabile nel caso degli uomini che non in quello delle donne. L'applicazione della normativa sull'incompatibilità delle prestazioni pregiudicherà percentualmente più le donne che gli uomini, senza che vi sia per questo una ragione oggettiva.
- 22 Inoltre, ciò implicherebbe una discriminazione indiretta basata non solo sul sesso, ma anche, e forse soprattutto, sul genere, in quanto la minore presenza di donne nel RETA riflette le maggiori difficoltà ad intraprendere in modo autonomo un'attività lavorativa che storicamente sono state loro causate dal ruolo socialmente assunto di accuditrice e casalinga, che non è stato ancora del tutto superato. Specialmente tra le passate generazioni, anche se ancora attive, la donna entrava più tardi nel mercato del lavoro, a volte quando i figli erano già cresciuti, svolgendo prevalentemente lavori a tempo parziale – compatibili con la cura della famiglia – e meno qualificati – a motivo di minori possibilità di formazione e avanzamento professionale.
- 23 È quindi logico che l'inserimento nel mercato del lavoro in circostanze così sfavorevoli sia avvenuta più attraverso il lavoro subordinato che non attraverso il lavoro autonomo, anche in ragione del fatto che il tradizionale ruolo sociale di accuditrice rendeva più difficile per la donna l'accesso ai finanziamenti e al capitale necessari per un'attività autonoma.
- 24 Per tutti questi motivi, si ritiene opportuno sollevare una questione pregiudiziale. Sebbene il divieto di discriminazione, sia in base al sesso che in base al genere, diretta o indiretta, sia sufficientemente consolidato e delineato nel diritto dell'Unione europea, si considera necessaria una pronuncia al riguardo da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), in quanto non risulta che il problema specifico della compatibilità delle prestazioni sia stata esaminato in decisioni precedenti.
- 25 La situazione sarebbe diversa se la seconda pensione fosse riconosciuta a titolo di invalidità permanente assoluta, poiché in tal caso detta pensione compenserebbe l'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, che assorbirebbe l'impossibilità di continuare ad esercitare una determinata professione. Ma non è questo il caso della ricorrente.
- 26 Le medesime lesioni non possono dare luogo al riconoscimento di due prestazioni di IPT. Tuttavia, il fatto che si tratti di una stessa infermità non impedisce di

accedere a due prestazioni di IPT compatibili di due regimi diversi. In ogni caso, si ritiene opportuno, al riguardo, sollevare una seconda questione, subordinata a quella principale, per il caso in cui occorresse precisare che l'incompatibilità sarebbe giustificata, e non discriminatoria, solo qualora le prestazioni fossero riconosciute per la medesima infermità.

DOCUMENTO DI LAVORO